

Informativa per la clientela di studio

N. 93 del 10.07.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Unico: Versamenti entro il 20 agosto con maggiorazione

Con il D.p.c.m. del 13 giugno 2013, il Consiglio dei ministri ha disposto la **proroga per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto** relativo alle imposte sui redditi, Irap e Iva. Il termine di pagamento non è dunque scaduto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali possono pagare le imposte, **fino al 20 agosto 2013**, con un importo maggiorato del 0,40%. Tutti gli altri per i quali non vale la proroga dovranno invece versare le imposte e i contributi **entro il 17 luglio 2013**, con la **maggiorazione dello 0,40%**, con possibilità di usufruire del ravvedimento operoso in caso di versamento oltre detto termine.

Premessa

Dopo la proroga decisa dal Dpcm del 13 giugno scorso, scaduto il termine per i versamenti di Unico per i contribuenti soggetti a studi di settore (8 luglio), ci sarà tempo **fino al 20 agosto prossimo per pagare con la maggiorazione dello 0,40 per cento**.

Soggetti interessati

Beneficiano di questa ulteriore scadenza, le imprese individuali, le società di persone e i relativi soci o associati, i quali, pur essendo persone fisiche, percepiscono un reddito che deriva dalla partecipazione in una società soggetta a studi di settore. Vi rientrano anche le società di capitale soggette alla disciplina degli studi di settore.

Non rientrano, oltre alle società che non sono soggette alla disciplina degli studi di settore, anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Queste società devono infatti eseguire il versamento entro il 16 del mese

successivo a quello di approvazione. Di conseguenza, se una Srl o una Spa ha approvato il bilancio 2012 il 30 giugno 2013 potrà versare le imposte dovute **entro il 16 luglio** senza alcuna maggiorazione.

Tuttavia, anche se il bilancio non è stato approvato in questi termini, ad esempio per disaccordo dei soci, la scadenza è comunque fissata al 16 luglio.

Rimane fermo, invece, lo slittamento con l'interesse dello 0,40% al 20 agosto 2013, per le società di capitali, **se soggette** agli studi di settore.

Non solo imposte

Insieme alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, sono dovuti anche i **contributi Inps** e il **diritto annuale per la camera di commercio**.

Per quanto riguarda l'Inps, con il **comunicato 10385 del 27 giugno 2013**, sono state adeguate le scadenze per il versamento dei contributi artigiani, commercianti e per la gestione separata dei liberi professionisti assoggettati a studi di settore.

Pertanto, anche ai fini previdenziali, **chi paga fino al 20 agosto** deve versare la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il comunicato precisa che l'interesse deve essere versato separatamente dai contributi, utilizzando la causale **"Api"** (artigiani) o **"Cpi"** (commercianti) e la **codeline Inps** utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale **"Dppi"** nel caso dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Il contributo annuale alla camera di commercio

Il Ministero dello Sviluppo economico, con una circolare del 17 giugno 2013, ha confermato anche il differimento della scadenza del diritto annuale dovuto per l'iscrizione nel registro imprese, insieme alle imposte da dichiarazione.

Da ciò deriva che **sempre e solo per i soggetti a studi di settore** è possibile versare il contributo camerale fino al 20 agosto con lo 0,40% dovuto. Si ricorda che il diritto annuale non può essere rateizzato, ma deve essere versato in un'unica soluzione.

Gli esclusi dalla proroga

Dalla proroga sono esclusi in linea generale tutti coloro che **non sono assoggettati a studi di settore**, e ora potranno (se non lo hanno ancora fatto) versare imposte e contributi **entro il 17 luglio 2013** con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Osserva - Oltre questo termine, è sempre prevista la possibilità di pagare beneficiando del ravvedimento operoso .
--

Situazioni a cui prestare attenzione per il calcolo dei versamenti

Relativamente alla procedura da seguire per il calcolo dei versamenti e del primo acconto, si deve tener conto di alcune novità che riguardano i:

Costi auto

- ❖ Dal 2013 la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dei costi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni **passa dal 40% al 20%**, mentre per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti **scende dal 90% al 70 per cento**.
- ❖ Gli acconti sul 2013 devono essere rideterminati calcolando l'imposta del periodo precedente (2012) con i costi auto deducibili in base alle nuove percentuali del 20 e del 70 per cento.

Società di comodo

- ❖ Le società di capitali di comodo nel 2012 – ovvero *le società in perdita sistemica o che non hanno superato il test di operatività* – devono versare la maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Occorre tenere conto di questa maggiorazione anche ai fini degli acconti sul 2013, e se le società ritengono di non essere di comodo, possono utilizzare il metodo previsionale.
- ❖ La maggiorazione si applica anche sulla quota di reddito imputata per trasparenza dai soggetti di comodo a soggetti Ires.

ACE

- ❖ Nel determinare il saldo 2012 e l'acconto 2013 dei contributi che scaturiscono dal quadro "RR" di Unico PF, l'imprenditore individuale deve calcolare la base imponibile al lordo dell'Ace, allo stesso modo, il socio lavoratore di una Srl calcola la base imponibile in base alla quota di partecipazione indicata in "RN6", colonna 2, cioè prima dell'agevolazione Ace. Invece, il socio di società di persone e Srl trasparenti deve sommare l'Ace alla quota attribuita per trasparenza.

Deduzione Irap da Ires e Irpef

- ❖ Nella determinazione delle imposte relative al 2012 trova applicazione diretta, la doppia deduzione dell'Irap dall'Irpef e dall'Ires per la presenza di oneri finanziari e di Irap da costo del lavoro.
- ❖ Nel costo del lavoro deducibile rientrano anche i compensi agli amministratori e ai collaboratori coordinati e continuativi. Non sono deducibili invece i costi sostenuti per i lavoratori occasionali.

Uscita dai minimi

- ❖ I contribuenti che dal 2013 sono usciti dal regime dei minimi possono non versare l'acconto sulla sostitutiva sfruttando il metodo previsionale, inoltre non devono versare neppure l'acconto Irpef, dal momento che non esiste una norma che obbliga a tale versamento. Provvederanno a versare l'Irpef direttamente a saldo nel giugno 2014.
- ❖ I contribuenti sono tenuti a versare l'acconto Irpef, se già nel 2012 possedevano altre tipologie di redditi assoggettate a tale imposta.

Ingresso nei minimi

- ❖ I contribuenti che entrano nel regime dei minimi dal 2013 possono non versare l'acconto Irpef, se non possiedono altri redditi assoggettati a tale imposta.
- ❖ Inoltre, questi contribuenti non sono tenuti al versamento dell'acconto sull'imposta sostitutiva. Infatti, dato che i contribuenti sono al primo anno di applicazione del regime dei minimi, non esiste un dato storico sull'imposta sostitutiva.
- ❖ Ai fini Inps, invece è necessario pagare l'acconto calcolato con il metodo storico o con il metodo previsionale.

Redditi agrari e dominicali

- ❖ Per il triennio 2013-2015 i redditi agricoli e dominicali sono determinati attraverso una doppia rivalutazione della rendita catastale. A quella consueta dell'80% (*reddito dominicale*) o del 70% (*reddito agrario*) se **ne aggiunge una ulteriore del 15%** (o del 5% in alcuni casi).
- ❖ Nel determinare gli acconti Irpef e Ires sul 2013 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove disposizioni, attenzione, inoltre, all'eventuale effetto sostitutivo dell'Imu.

Cedolare secca

- ❖ Se l'importo "**totale imposta cedolare secca**" (*riportato nel rigo "RB11", colonna 3*) non supera 52 euro, non è dovuto acconto, se supera questo importo, l'acconto è dovuto nella misura del 95% del suo ammontare.
- ❖ Se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro e se il contribuente rientra tra quelli cui è applicabile la proroga dei versamenti, l'eventuale acconto deve essere versato in due rate.
- ❖ È in ogni caso applicabile il metodo previsionale.

Le prossime scadenze con la maggiorazione dello 0,40%

La proroga trova applicazione, con riferimento a **tutti i versamenti risultanti dal mod. UNICO** (anche in forma unificata)/**IRAP 2013** il cui termine di versamento "ordinario" era fissato al 17.6.2013.

Di conseguenza, **oltre** al versamento del saldo 2012 e dell'acconto 2013 di **IRPEF, IRES e IRAP** sono differiti anche i versamenti relativi a:

- **addizionali IRPEF**;
- **saldo IVA** per i soggetti che presentano la **dichiarazione in forma unificata**;
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- **imposta sostitutiva** regime nuove iniziative.

Contribuenti	<u>Termini ordinari</u>	Termini con la proroga	
		Senza maggiorazione (scaduti)	<u>Con la maggiorazione dello 0.40%</u>
Persone fisiche	17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%	---	---
Esercenti Imprenditori attività per le individuali quali sono stati Lavoratori elaborati gli autonomi studi di settore	---	8.7.2013	20 agosto 2013
Soci/collaboratori di società/ imprese familiari esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore	---	8.7.2013	20 agosto 2013
Soggetti diversi da persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore	---	8.7.2013	20 agosto 2013

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍